Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1930 - Anno VIII** **Numero 47**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66. 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Ministero delle finanze: Tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale per il comune di Costigliole d'Asti, della provincia di Alessandria.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 7: **Ministero delle finanze:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato estratte il 29 gennaio 1930.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929-30

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 3 marzo 1930-VIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Commemorazione del Quadrumviro Michele Bianchi.

(1153)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 308.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 71.

Approvazione della convenzione aggiuntiva per il mantenimento della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1859, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Siena in data 8 ottobre 1924 fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia università di Siena;

Riconosciuta la necessità di integrare la predetta convenzione;

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Siena, in data 20 giugno 1929, fra lo Stato e gli altri Enti privati sovventori per il mantenimento della Regia università di Siena, integrativa ed aggiuntiva della precedente convenzione 8 ottobre 1924, approvata con R. decreto 6 novembre 1924, n. 1859.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 99. — MANCINI.

Convenzione aggiuntiva per il mantenimento della Regia università di Siena.

L'anno millenovecentoventinove (1929) - Anno VII e questo giorno 20 del mese di giugno in una sala della Regia prefettura di Siena.

Innanzi a me sottoscritto primo segretario di Prefettura, delegato alla stipulazione degli atti e contratti presso la Regia prefettura di Siena, ed alla presenza dei signori comm. prof. Raimondi Carlo fu dott. Antonio e dott. Ovuti Romeo fu Ferdinando testimoni, cogniti idonei e richiesti;

Si sono costituiti i signori:

1° S. E. l'on. avv. Guido Pighetti fu Amilcare, prefetto della provincia di Siena, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta ministeriale 16 febbraio 1929, n. 2532, div. 2ª;

2° Porciani Silvestro Amedeo fu Giosuè, per il podestà di Siena;

3° comm. prof. Luigi Rugani fu Iacopo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale;

4° comm. avv. Aristide Griccioli fu Giuseppe, in rappresentanza del Monte dei Paschi;

5° comm. Pilade Bandini fu Temistocle, in rappresentanza della Società di esecutori di pie disposizioni, assistito dal segretario della Società, avv. Guido Mognaini;

6° Viscioni Enzo fu Pasquale, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia;

7° comm. Angelo Rosini fu Geremia, in rappresentanza della Reale accademia dei Rozzi;

8° nob. comm. Mario Bianchi Bandinelli fu Giulio, in rappresentanza del Circolo degli Uniti;

9° avv. Antonio Terzi fu Giacomo, in rappresentanza del Collegio dei procuratori;

10° avv. Ezio Martini fu Luigi, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

11° rag. Gino Tesi di Sisto, in rappresentanza del comune di Asciano;

12° avv. Costanti Mario fu Tito, in rappresentanza del comune di Buonconvento;

13° cav. uff. Maurizio Davini fu Giovanni, in rappresentanza del comune di Casole d'Elsa;

14° dott. Mariano Soderi fu Giuseppe, in rappresentanza del comune di Castellina in Chianti;

15° avv. Arturo Serafini fu Francesco, in rappresentanza del comune di Castelnuovo Berardenga;

16° Galli Pier Domenico fu Pasquale, in rappresentanza del comune di Chiusdino;

17° cav. Crispino Meoni fu Carlo, in rappresentanza del comune di Colle Val d'Elsa;

18° Giuntini Ugo fu Ranieri, in rappresentanza del comune di Gaiole in Chianti;

19° cav. ing. Giovanni Costanti fu Marco, in rappresentanza del comune di Montalcino;

20° ing. Vittorio Brini di Giulio, in rappresentanza del comune di Monteriggioni;

21° Gino Giovannelli fu Enrico, in rappresentanza del comune di Monteroni d'Arbia;

22° Petrini Ottorino di Leopoldo, in rappresentanza del comune di Monticiano;

23° march. Leone De Grolèe Virville di Giuseppe, in rappresentanza del comune di Murlo;

24° Cipriani Antonio fu Ferdinando, in rappresentanza del comune di Poggibonsi;

25° cav. Baldassarre Pianigiani di Ippolito, in rappresentanza del comune di Radda in Chianti;

26° comm. dott. Petragnani Umberto fu Augusto, in rappresentanza del comune di Radicondoli;

27° Braconi Sisto di Angelo, in rappresentanza del comune di Rapolano;

28° cav. avv. Pasquale Barone fu Giuseppe, in rappresentanza del comune di San Gimignano;

29° Marrucci Alessandro di Costanzo, in rappresentanza del comune di San Giovanni d'Asso;

30° Costa Francesco fu Carlo, in rappresentanza del comune di Sovicille;

31° dott. Rolando Bocchi Bianchi di Carlo, in rappresentanza del comune di Abbadia San Salvatore;

32° Guidotti Laurentino fu G. Batta, in rappresentanza del comune di Castiglione d'Orcia;

33° Bocchi Angelo di Giovanni, in rappresentanza del comune di Cetona;

34° dott. cav. uff. Lorenzo Cesaroni fu Angelo, in rappresentanza del comune di Chianciano;

35° ing. Flaminio Betti di Attilio, in rappresentanza del comune di Chiusi;

36° cav. Ferdinando Contini fu Enea, in rappresentanza del comune di Montepulciano;

37° dott. Giuseppe Orienti fu Alessandro, in rappresentanza del comune di Piancastagnaio;

38° Francesco Angheben di Rodolfo, in rappresentanza del comune di Pienza;

39° Muziarelli Placido di Pier Damiano, in rappresentanza del comune di Radicofani;

40° cav. uff. Vincenzo Bologna fu Filippo, in rappresentanza del comune di San Casciano de' Bagni;

41° Barlucchi Sallustio fu Tiberio, in rappresentanza del comune di San Quirico d'Orcia;

42° Bertini Igino Giovanni di Alberto, in rappresentanza del comune di Sarteano;

43° dott. Gino Salvi di Giulio, in rappresentanza del comune di Sinalunga;

44° ing. Umberto Coppola di Enrico, in rappresentanza del comune di Torrita;

45° Faenzi Quinto fu Francesco, in rappresentanza del comune di Trequanda.

Premesso

che con convenzione 8 ottobre 1924, approvata con R. decreto 6 novembre 1924, n. 1859, fu provveduto, a termini del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, al mantenimento della Regia università di Siena sulla base di una spesa complessiva di circa L. 1,810,830, ridotta a L. 1,645,150, perchè diminuita del rendimento delle tasse scolastiche, calcolato in L. 155,680, e di L. 10,000 di rendita patrimoniale, e che, ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato, si obbligarono con la suddetta convenzione, fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto, a contribuire il comune di Siena, la provincia di Siena, il Monte dei Paschi, la Società di esecutori di pie disposizioni, la Camera di commercio, la Reale accademia dei Rozzi, il Circolo degli Uniti, il Collegio dei procuratori e l'Ordine degli avvocati, la Società Nuova Aurora, i comuni di Castelnuovo Berardenga, Monteroni, Monteriggioni, Montepulciano, Sovicille, San Giovanni d'Asso, e Rapolano; che, avendo l'esperienza dei passati esercizi rilevata l'insufficienza delle entrate fisse effettive, insufficienza resa anche maggiore dalla riconosciuta necessità di aumentare la spesa per il funzionamento del Policlinico universitario, nonchè dalla diminuzione del contributo del Ministero della pubblica istruzione, a questo fine molti degli Enti che già contribuivano per la Regia università hanno aumentato i loro contributi, ed altri, che non contribuivano, hanno assunto l'impegno di dare il loro concorso;

che la società « Nuova Aurora » ha cessato con l'anno 1928 di corrispondere il proprio contributo per essersi posta in liquidazione.

Col presente atto aggiuntivo ed integrativo della convenzione 8 ottobre 1924 per il mantenimento della Università di Siena, gli Enti qui sotto elencati si obbligano di confermare, o di aumentare, o di accordare *ex novo* per il mantenimento predetto i propri loro contributi annui che risultano pertanto fissati per ciascun Ente nella misura appresso indicata:

1° Ministero della pubblica istruzione	L.	915,560 —
2° Comune di Siena come da deliberazioni 16 luglio 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 agosto, n. 733, e 30 maggio 1929 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 giugno successivo	»	235,000 —
3° Provincia di Siena come da deliberazioni 2 giugno 1928 approvata il 4 luglio, n. 571, e 11 maggio 1929 approvata il 5 giugno successivo, n. 499	L.	200,000 —
4° Monte dei Paschi come da deliberazioni 6 giugno 1928 approvata dal comune di Siena il 23 successivo e 3 giugno 1929 approvata dal Comune suddetto il 13 giugno 1929	»	500,000 —
5° Società di esecutori di pie disposizioni come da deliberazioni 7 luglio 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 luglio 1928, n. 659, e 27 maggio 1929 approvata il 19 giugno 1929	»	55,000 —
6° Consiglio provinciale dell'economia come da deliberazioni 6 novembre 1928 approvata dal Ministero dell'economia nazionale il 3 dicembre 1928, n. 34528, e 11 maggio 1929	»	37,000 —
7° Reale accademia dei Rozzi	»	3,000 —
8° Circolo degli Uniti	»	1,000 —
9° Collegio dei procuratori	»	1,000 —
10° Collegio dell'ordine degli avvocati	»	1,000 —
11° Comune di Asciano come da deliberazione 15 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 885	»	500 —
12° Comune di Buonconvento come da deliberazioni 12 luglio 1928 e 3 aprile 1929 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 luglio 1928, n. 673, e 24 aprile 1929, n. 982	»	500 —
13° Comune di Casole d'Elsa come da deliberazione 6 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 9589	»	300 —
14° Comune di Castellina in Chianti come da deliberazioni 20 agosto e 18 settembre approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 ottobre 1928, n. 895	»	500 —
15° Comune di Castelnuovo Berardenga	»	1,500 —
16° Comune di Chiusdino come da deliberazione 14 agosto 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 settembre 1928, n. 804	»	500 —
17° Comune di Colle Val d'Elsa come da deliberazione 3 ottobre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928, n. 980	»	2,500 —
18° Comune di Gaiole in Chianti come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 ottobre 1928, n. 926	»	500 —
19° Comune di Montalcino come da deliberazione 6 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 868	»	1,000 —
20° Comune di Monteriggioni come da deliberazione 12 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928, n. 946	»	1,200 —
21° Comune di Monteroni d'Arbia come da deliberazione 28 giugno 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 luglio 1928, n. 624	»	1,250.50

22° Comune di Monticiano come da deliberazione 6 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 889 . . . . L. 100 —

23° Comune di Murlo come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 887 . . . . . » 300 —

24° Comune di Poggibonsi come da deliberazione 12 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 891 . . . . » 1,000 —

25° Comune di Radda in Chianti come da deliberazione 1° settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 827 . . . » 400 —

26° Comune di Radicondoli come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928, n. 955 . . . . . » 600 —

27° Comune di Rapolano . . . . » 150 —

28° Comune di San Gimignano come da deliberazione 10 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 ottobre 1928, n. 898 . . . » 300 —

29° Comune di San Giovanni d'Asso come da deliberazione 11 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 877 . » 748.25

30° Comune di Sovicille come da deliberazioni 6 giugno e 5 settembre 1928 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 luglio 1928, n. 638, e 26 settembre 1928, n. 890 . . . . . » 2,094 —

31° Comune di Abbadia San Salvatore come da deliberazione 5 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 843 . . » 500 —

32° Comune di Castiglione d'Orcia come da deliberazione 27 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928, n. 935 . . » 300 —

33° Comune di Cetona come da deliberazione 1° ottobre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928 n. 977 . . . . » 300 —

34° Comune di Chianciano come da deliberazione 24 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 ottobre 1928, n. 974 . . . . . » 500 —

35° Comune di Chiusi come da deliberazione 23 agosto 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 846 . . . . . » 300 —

36° Comune di Montepulciano come da deliberazione 3 luglio 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 luglio 1928, n. 627 . . . . . . » 1,500 —

37° Comune di Piancastagnaio come da deliberazione 5 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 848 . . . » 1,000 —

38° Comune di Pienza come da deliberazione 6 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 888. . . . . » 500 —

39° Comune di Radicofani come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 874 . . . . L. 400 —

40° Comune di San Casciano dei Bagni come da deliberazione 14 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 886 . . » 250 —

41° Comune di San Quirico d'Orcia come da deliberazione 1° settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 842 . . » 300

42° Comune di Sarteano come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 876 . . . . . » 300 —

43° Comune di Sinalunga come da deliberazione 8 settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 862 . . . . . » 1,000 —

44° Comune di Torrita come da deliberazione 1° settembre 1928 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 settembre 1928, n. 878 . . . . » 300 —

45° Comune di Trequanda come da deliberazioni 3 agosto e 9 settembre 1928 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 5 e 26 settembre 1928, n. 768 e 881. . . . . » 768.50

Totale L. 1,972,721.25

La minorazione del contributo del Ministero della pubblica istruzione decorre dal 1° luglio 1928.

Per i maggiori contributi degli Enti del capoluogo della Provincia sono stabilite le decorrenze seguenti:

Comune di Siena - dal 1° gennaio 1929 L. 210,000; dal 1° gennaio 1930 L. 235,000.

Provincia di Siena - dal 1° luglio 1928 L. 175,000; dal 1° gennaio 1929 L. 200,000.

Monte dei Paschi di Siena - dal 1° luglio 1928 L. 420,000; dal 1° luglio 1929 L. 500,000.

Società di esecutori di pie disposizioni - dal 1° luglio 1928 L. 52,000; dal 1° gennaio 1929 L. 55,000.

Consiglio provinciale dell'economia - dal 1° gennaio 1929 L. 37,000.

Per i nuovi e per i maggiori contributi dei Comuni della Provincia è fissata la decorrenza al 1° gennaio 1929 e tutti i contributi avranno effetto fino al 31 dicembre 1934.

Per armonizzare i pagamenti con i diversi periodi amministrativi adottati dalla Regia università e dagli Enti contribuenti, la scadenza delle due rate dei contributi, di cui all'art. 4 della convenzione principale 8 ottobre 1924, viene spostata nel modo seguente: la prima rata al 1° marzo, la seconda rata al 1° settembre di ogni anno.

La presente convenzione aggiuntiva avrà effetto fino al 31 dicembre 1934 e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di anni 10, ove non sia denunciata da qualcuna delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

La presente convenzione aggiuntiva è stata da me sottoscritto, primo segretario della Regia prefettura di Siena, delegato ai contratti, letta, di fronte ai su citati testimoni, alle parti intervenute, le quali, dopo esplicita confer-

ma, l'hanno insieme coi testimoni sottoscritta in calce ed a tergo di ciascun foglio come appresso:

Firmato:

Silvestro Amedeo Porciani fu Giosuè nn.
Luigi Rugani fu Iacopo nn.
Avv. Aristide Griccioli fu Giuseppe nn.
Pilade Bandini fu Temistocle nn.
Avv. Guido Mognaini, segretario.
Enzo Viscioni fu Pasquale nn.
Ing. Giovanni Costanti fu Marco nn.
Ing. Flaminio Betti fu Attilio nn.
Avv. Antonio Terzi fu Giacomo nn.
Angelo Rosini fu Geremia nn.
Alessandro Marrucci di Costanzo nn.
Mario Bianchi Bandinelli fu Giulio nn.
Ing. Umberto Coppola fu Enrico nn.
Ugo Giuntini nn.
Cav. Lorenzo Cesaroni fu Angelo nn.
Gino Salvi fu Giulio nn.
Sisto Braconi di Angelo nn.
Gino Tesi di Sisto nn.
Avv. Mario Costanti fu Tito nn.
Vincenzo Bologna fu Filippo nn.
Antonio Cipriani fu Ferdinando nn.
Ottorino Petrini fu Leopoldo nn.
Franco Angheben di Rodolfo nn.
Guidotti Laurentino fu G. B. nn.
Vittorio Brini di Giulio nn.
Rolando Bocchi Bianchi di Carlo nn.
Placido Muziarelli di Damiano nn.
Francesco Costa fu Carlo nn.
Gino Giovannelli fu Enrico nn.
Faenzi Quinto fu Francesco nn.
Crispino Meoni fu Carlo nn.
Ferdinando Contini fu Enea nn.
Barlucchi Sallustio fu Tiberio nn.
Angelo Bocchi di Giovanni nn.
Maurizio Davini fu Giovanni nn.
Igino Bertini di Alberto nn.
Pier Domenico Galli fu Pasquale nn.
Avv. Arturo Serafini fu Francesco nn.
Giuseppe Orienti fu Alessandro nn.
Barone Pasquale fu Giuseppe nn.
Leone De Grolèe Virville di Giuseppe nn.
Pianigiani dott. Baldassarre di Ippolito nn.
Umberto Petragnani fu Augusto nn.
Mariano Soderi fu Giuseppe nn.
Avv. Ezio Martini fu Luigi nn.
Romeo Nuti, teste.
Raimondi Carlo, teste.
Guido Pighetti fu Amilcare nn.
Avv. Niccolino Batazzi fu Giovanni, deleg. ai CC.

Numero di pubblicazione **309**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 73.

Aumento del contributo dell'Amministrazione provinciale di Bologna a favore della Regia scuola industriale « Alberghetti » di Imola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2240, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale « Alberghetti » in Imola;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, concernente i contributi a favore della Regia scuola predetta;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Bologna in data del 31 ottobre 1928-VII;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo dell'Amministrazione provinciale di Bologna, di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2240, a favore della Regia scuola industriale « Alberghetti » in Imola, è aumentato da L. 6612 a L. 10.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **310**.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 77.

Modifica alla tariffa del dazio doganale della Libia sui tessuti di cotone a colori o tinti, altri, provenienti dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1259, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dazio doganale di importazione sui tessuti di cotone a colori o tinti, altri, previsto dalla voce 60-c-2° della tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica è, per le provenienze dall'estero, così modificato: dazio sul valore 13 per cento, dazio specifico lire oro 160 al quintale.

Art. 2.

L'aumento di dazio di cui all'art. 1 non è applicabile:

1° alle merci che da documenti inoppugnabili risultino viaggianti, con destinazione per gli scali della Tripolitania e della Cirenaica, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2° alle merci che alla stessa data siano giacenti in Tripolitania e in Cirenaica nei magazzini autorizzati in attesa della loro destinazione doganale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 106. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 311.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1930, n. 78.

Proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare il termine entro il quale il prefetto di Fiume aveva la facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti in detta città ininterrottamente da almeno un quinquennio, i quali abbiano adottato come lingua d'uso la lingua italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, entro il quale il prefetto di Fiume aveva la facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti in detta città ininterrottamente da almeno un quinquennio, che abbiano adottato come lingua d'uso la lingua italiana, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Per l'età di 18 anni, di cui è cenno al 2° comma dell'articolo 6 del predetto decreto-legge, sarà presa in considerazione la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 312.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 79.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1034;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 138 - Restituzione e rimborsi (Tasse affari) . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 182. - Restituzione e rimborsi (Imposte dirette) . . . . » 25.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 110. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 313.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. 76.

Estensione alla Regia guardia di finanza in Libia dell'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440:

Visti il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, ed i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, e 13 febbraio 1927, n. 282, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge n. 26 del 19 gennaio 1928, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visti i Regi decreti: 23 agosto 1914, n. 1000; 11 agosto 1920, n. 1186; 7 aprile 1921, n. 760; 12 marzo 1922, n. 392; 7 dicembre 1924, n. 2348, recanti provvedimenti a favore della Regia guardia di finanza in Colonia;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che determina il nuovo ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali;

Considerata l'opportunità di estendere alla Regia guardia di finanza in Colonia il trattamento stabilito per i Regi corpi di truppe coloniali;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le leggi, i regolamenti vigenti nel Regno sull'ordinamento e il funzionamento del Corpo della Regia guardia di finanza si applicano, salvo per quanto sia diversamente stabilito dagli speciali ordinamenti coloniali, anche ai reparti che prestano servizio in Tripolitania e in Cirenaica.

Le disposizioni del decreto governatoriale 10 febbraio 1926, serie A, n. 119, concernente l'ordinamento della Regia guardia di finanza in Tripolitania sono confermate ed estese ai militari indigeni della Regia guardia di finanza che prestano servizio in Cirenaica.

Art. 2.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa metropolitani ed indigeni della Regia guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica godono dello stesso trattamento che è stabilito dall'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali pei pari grado ed anzianità dei reparti dei Reali carabinieri e zaptiè della Libia.

Art. 3.

I reparti della Regia guardia di finanza della Tripolitania e della Cirenaica sono costituiti da militari, metropolitani ed indigeni di terra e di mare.

Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa assegnati ai reparti coloniali sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Le sedi dei comandi e i limiti territoriali delle rispettive giurisdizioni sono fissati con decreto del Governatore.

Art. 4.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa metropolitani destinati a prestar servizio nei reparti della Tripolitania e della Cirenaica debbono appartenere al servizio permanente effettivo del Regio corpo della guardia di finanza del Regno.

Le modalità per la richiesta e la destinazione in Tripolitania e in Cirenaica sono determinate d'accordo tra il Ministero delle colonie e quello delle finanze.

Art. 5.

I reparti della Regia guardia di finanza della Tripolitania e della Cirenaica dipendono gerarchicamente, per quanto riguarda lo stato giuridico e le definitive determinazioni in materia disciplinare pel personale metropolitano, dal Comando generale del Corpo. Per quanto concerne invece il personale indigeno, dipendono dal Governatore cui competono le decisioni definitive.

Il Governatore ha sempre facoltà di ordinare, per qualsiasi motivo, il rimpatrio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari metropolitani dei reparti coloniali della Regia guardia di finanza.

Art. 6.

Le ferme e le rafferme coloniali ai militari di truppa dei reparti della Regia guardia di finanza sono accordate dai comandanti dei rispettivi reparti della Tripolitania e della Cirenaica.

Le rafferme coloniali degli ufficiali e dei sottufficiali sono accordate dal Ministero delle colonie di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

Il proscioglimento dal servizio e la dispensa dal servizio pronunciati a termini delle leggi d'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza producono anche proscioglimento e dispensa dal servizio coloniale.

La sospensione della ferma nel Corpo, ordinata dal Comando generale a norma delle leggi d'ordinamento, comporta la sospensione della ferma o della rafferma coloniale.

Nei casi previsti nei commi precedenti le competenze e i rimborsi dovuti ai militari della Regia guardia di finanza a termini delle leggi d'ordinamento del Corpo nel Regno, sono a carico dei bilanci coloniali in relazione al periodo di servizio prestato in Colonia.

Art. 8.

I sottufficiali e i militari di truppa metropolitani appartenenti ai reparti della Tripolitania e della Cirenaica continuano a percepire il soprassoldo e l'indennità coloniale durante tutto il periodo di permanenza nel Regno quando debbano recarvisi per esami di carattere professionale o per motivi di servizio non considerati dall'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, solo in quanto non si verifichino condizioni tali per le quali ne sia prevista la perdita.

Art. 9.

L'indennità di equipaggiamento spettante ai marescialli della Regia guardia di finanza di terra è ridotta alla metà pei pari grado di mare.

Art. 10.

Dalla data d'imbarco per la Colonia fino al giorno del rimpatrio definitivo o del congedo è sospeso il contributo vestiario accordato a favore dei sottufficiali e militari di truppa metropolitani a norma delle leggi d'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

Ai militari di mare compete all'atto della prima destinazione in Colonia una indennità vestiario di L. 400. Essi non hanno diritto alla prima vestizione ma compete loro soltanto la rinnovazione e manutenzione gratuita del vestiario a principiare dal sesto mese dalla data d'imbarco per la Colonia.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1929.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 105. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 314.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 72.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borsa di studio Magenta Fortini nei Pannocchia » presso il comune di Livorno.

N. 72. R. decreto 23 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Borsa di studio Magenta Fortini nei Pannocchia » presso il comune di Livorno viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.

Autorizzazione alla Banca agricola milanese ad istituire due agenzie di città in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda della Società anonima « Banca agricola milanese » con sede in Milano, per essere autorizzata ad istituire due agenzie di città, in Milano, una nel quartiere di Porta Romana, e l'altra in quello di Porta Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Società anonima « Banca agricola milanese » con sede in Milano, è autorizzata ad istituire due agenzie di città in Milano, una nel quartiere Porta Romana, nelle adiacenze dell'inizio del Corso XXVIII Ottobre, e l'altra in quello di Porta Venezia, nelle adiacenze dell'incrocio del Corso Buenos Aires con le vie Plinio e Vitruvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1929.

Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due Legioni libiche permanenti di M.V.S.N.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 22 del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due Legioni libiche permanenti di M.V.S.N.;

Inteso il Comando generale della M.V.S.N.;

Di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutive le seguenti norme per l'applicazione del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955.

I. — Dalla entrata in vigore del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, è applicabile al personale delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N. l'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (R. decreto n. 1608 del 3 settembre 1926 e successive modificazioni).

Per gli ufficiali l'applicazione si riferisce soltanto in quanto essi provengono o dalla a. r. q., o dagli ufficiali di complemento.

Gli ufficiali della M.V.S.N., dall'atto del loro richiamo per destinazione in Libia sino alla data di collocamento nella posizione di provenienza, fanno uso del libretto ferroviario (persone e famiglie) che rilascia il Comando generale della M.V.S.N. con le norme vigenti per gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio attivo in Patria.

Il pagamento del premio di arruolamento ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle Legioni libiche continua ad essere corrisposto in due volte: una metà all'atto dell'incorporamento nella Legione (cioè dopo la visita di controllo in Libia, l'assegnazione ad un reparto, servizio, ufficio o Comando e la verifica dei documenti di arruolamento) e l'altra metà all'atto del congedamento, senza che per tale seconda metà si verifichi il rinvestimento della somma in libretto postale o altro titolo fruttifero.

II. — Sono organi di reclutamento del personale per le due Legioni libiche permanenti:

a) per gli ufficiali, il Comando generale della M.V.S.N.;

b) per i sottufficiali e per la truppa, i Comandi di raggruppamento, di gruppo, di legione, di coorte autonoma, in Patria, ed i Comandi delle legioni libiche per gli aspiranti che risiedono nelle Colonie.

Il reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa è fatto in modo identico a quello degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Gli ufficiali devono risultare classificati nel libretto personale del R. E., ottimi o buoni con punti tre se di complemento, o per lo meno buoni con punti due se in a. r. q.

Per gli ufficiali provenienti dalla a. r. q. valgono i limiti di età stabiliti per il servizio attivo permanente nel R. E., e cioè rispettivamente: 53, 56, 58 anni pei seniori, primi seniori, consoli, sempre che all'atto della destinazione in Colonia o della rafferma, non si preveda il raggiungimento di tali limiti entro il compimento della ferma, o rafferma; per gli ufficiali di complemento i limiti di età sono i seguenti:

non avere superato i 35 anni se capimanipolo o sottocapimanipolo; i 45 anni se centurioni; i 50 anni se seniori, primi seniori o consoli.

Gli aspiranti al trasferimento nelle Legioni debbono essere in possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio coloniale da accertarsi mediante visita militare collegiale, e debbono essere preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Le domande degli aspiranti devono essere dirette al Comando generale della M.V.S.N.

Alla designazione degli ufficiali inferiori (centurioni, capimanipolo e sottocapimanipolo) da trasferirsi in Colonia, previo accertamento dei requisiti prescritti, provvede detto Comando generale in base alle richieste numeriche del Ministero delle colonie.

Per gli ufficiali di grado superiore a quello di centurione i Governatori hanno facoltà di designazione nominativa. Pertanto le domande di tali ufficiali, ritenuti idonei, con tutte le indicazioni necessarie (grado nella Milizia, grado e categoria nell'Esercito, classe, distretto, stato civile, eventuale desiderio di condurre seco la famiglia in Colonia, ecc.) debbono essere segnalate da parte del Comando generale della M.V.S.N., con le annotazioni del caso, al Ministero delle colonie, il quale ne darà comunicazione alle competenti autorità coloniali.

Le condizioni ed i requisiti per essere arruolati, ammessi o riammessi nelle Legioni libiche di M.V.S.N., sono le seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°;

c) essere incensurati;

d) avere sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'incondizionato servizio nelle colonie: tale requisito deve risultare da visita medica militare;

e) avere il consenso paterno o di chi ne fa le veci per coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non siano ancora stati fatti idonei dalla Commissione di arruolamento al servizio militare nel Regio esercito.

S'intende, ma di ciò debbono essere avvertiti gli aspiranti, che i giovani i quali non avessero concorso alla leva ed avessero titoli per la ferma minima o riducibile, con l'atto di arruolamento volontario rinunciano definitivamente a qualunque diritto che loro potesse venire per effetto dello stato di famiglia.

I documenti da allegare alla domanda, in carta da bollo da L. 2, diretta al Comando della M.V.S.N. che funziona da organo di reclutamento sono i seguenti:

a) il foglio di congedo illimitato o provvisorio, per quelli che hanno prestato servizio militare o sono stati fatti idonei dalla Commissione di leva; per gli altri il certificato di nascita;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Comune di domicilio, vidimato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato di penalità rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) eventuali altri documenti attestanti speciali attitudini professionali, patenti, certificati di lavoro, ecc.

Alla domanda, a cura dell'organo di reclutamento, dovrà essere allegata copia del foglio matricolare dei giovani che hanno prestato servizio militare nel Regio esercito.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra, riguardanti la truppa, è fatto sotto la responsabilità degli organi di reclutamento con le modalità che saranno stabilite dal Comando generale.

Coloro che venissero a risultare non in possesso di qualcuno dei requisiti sopra indicati, anche dopo il loro arrivo nella Colonia di destinazione, saranno rimpatriati e le spese di viaggio saranno a carico dell'ente che effettuò indebitamente l'arruolamento.

Tutti i documenti relativi all'arruolamento, all'ammissione ed alla riammissione debbono essere spediti al Comando della tappa coloniale di Siracusa in modo che vi giungano possibilmente prima dell'arrivo colà dell'arruolato, e sempre prima che questi s'imbarchi.

Le segnalazioni degli ufficiali che rimpatriano per fine di ferma o di rafferma debbono essere fatte tempestivamente in modo che si possa provvedere alle nuove destinazioni, tenuto conto del periodo di licenza concessa all'atto del rimpatrio.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati al porto di Siracusa (Comando della tappa coloniale) in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente a quello della partenza del piroscafo.

Il Ministero delle colonie comunica periodicamente al Comando generale della M.V.S.N. il numero degli ufficiali, dei graduati e dei militi occorrenti per tenere a numero i reparti, divisi per gradi: l'invio è fatto settimanalmente coi piroscafi in partenza da Siracusa per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Essi debbono essere sostituiti in modo che, come per il personale dei Regi corpi, lo stesso posto non sia occupato contemporaneamente da due militari; pertanto dovrà esser tenuto conto della durata della licenza eventualmente concessa all'atto del rimpatrio.

III. — L'indennità di equipaggiamento (art. 12 del Regio decreto 1608) agli ufficiali è pagata, netta da tasse, per conto del Governo della Colonia di destinazione, dal Comando di legione dopo che il collegio medico dell'ospedale militare principale (circ. 48 del G. M. 1927) abbia rilasciato il certificato di idoneità. Tale indennità è di L. 1500 per gli ufficiali inferiori (sottocapomanipolo, capomanipolo e centurione); di L. 2000 pel seniore, pel primo seniore; di 2500 pel console.

IV. — L'ufficiale s'intende richiamato in servizio 5 giorni prima della data stabilita per l'imbarco a Siracusa (art. 11); durante tali 5 giorni ha diritto al trattamento d'Italia del parigrado del R. E. richiamato dal congedo, a carico del bilancio coloniale. Nessun'altra spesa può essere fatta gravare su detto bilancio che riguardi il tempo anteriore ai predetti 5 giorni. Il trattamento coloniale decorre dalla data di sbarco in Colonia (art. 10 (1) e (1) dell'art. 11).

V. — I sottufficiali ed i militari di truppa s'intendono arruolati, ammessi o riammessi in servizio dal momento in cui hanno firmato l'atto (*); da tale momento hanno diritto a percepire il trattamento spettante al parigrado del R. E. in servizio in Patria (art. 36). Per tale periodo di tempo la razione viveri viene corrisposta alla mano in ragione di lire 4,50 al giorno alle camicie nere, camicie nere scelte e vice capi squadra, qualora non ricevano viveri in natura. I sottufficiali vi provvedono per loro conto. La spesa per le paghe giornaliere e pel vitto dei militari di truppa di cui sopra sono a carico del bilancio della Colonia di destinazione

(*) Vedasi allegato.

e sono dimostrate su appositi rendiconti. Nessun'altra spesa può esser fatta gravare a carico del bilancio coloniale per operazioni inerenti all'arruolamento, anteriormente ad esso, dovendosi considerare il personale tutto (ufficiali, sottufficiali e truppa) ancorchè in servizio nelle Legioni del Regno, alla stessa stregua del personale in congedo che chiede ed ottiene di arruolarsi nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, dell'Eritrea e della Somalia.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati a Siracusa per l'imbarco sul primo piroscafo in partenza dopo la data di firma dell'atto di arruolamento, ammissione o riammissione nelle Legioni libiche permanenti, in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente alla partenza del piroscafo. Essi, durante le operazioni di arruolamento, non possono essere chiamati in servizio nelle Legioni; qualora ciò avvenisse, la spesa non grava sul bilancio coloniale.

VI. — Il trasferimento delle famiglie degli ufficiali, a ciò autorizzate, deve effettuarsi, agli effetti del rimborso delle spese, entro un anno dalla data in cui il Governatore ha dato il consenso.

Oltrepassato il limite di un anno, non compete più il rimborso della tabella di tramutamento.

In occasione del trasferimento spetta (art. 15):

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per quest'ultima parte del viaggio; e pel viaggio su via ordinaria, non servita da corriera, l'indennità chilometrica, secondo le norme del Regno;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno;

c) non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'ufficiale avente diritto all'alloggio;

d) la diaria per sè e i compensi per le persone di famiglia, compresa una persona di servizio, secondo le norme del Regno, per il periodo di tempo relativo al viaggio di terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'ufficiale ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno, per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competono a norma di questo o dei precedenti comma, sono considerati come facenti parte della famiglia dell'ufficiale le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Le spese di trasporto in Colonia delle famiglie sono dimostrate mediante la presentazione della tabella di tramutamento.

Agli ufficiali potrà essere concesso dal Comando di legione un anticipo sull'ammontare delle diarie e del costo del biglietto spettante all'ufficiale, non superiore, però, ai 9 decimi del complessivo ammontare del certificato di viaggio sul quale detto anticipo dovrà essere annotato. Il rimborso verrà subito effettuato dal Comando del R.C.T.C. che liquiderà il certificato di viaggio al giungere dell'ufficiale in Colonia.

Il Comando della tappa coloniale di Siracusa provvederà all'imbarco.

Pei sottufficiali e pei militari di truppa arruolati per le Legioni libiche, in viaggio per raggiungere la tappa coloniale di Siracusa, valgono le stesse norme vigenti nel Regno pei parigrado del R. E. La trasferta tiene luogo della paga e del vitto pei graduati di truppa e per le camicie nere. Le trasferte sono corrisposte anticipatamente ai partenti dall'ente che li ha arruolati, per conto della Colonia di destinazione; parimenti sono anticipate le spese di viaggio in ferrovia sino a Siracusa.

VII. — Le speciali disposizioni di cui è oggetto l'art. 12 del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, che col decreto stesso sono estese al personale delle Legioni libiche permanenti sono:

1° le promozioni per merito di guerra ed il passaggio degli ufficiali di complemento nel ruolo degli ufficiali in s. p. e., per merito di guerra, in determinati cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale.

Al riguardo è da considerare che tale avanzamento si riferisce ai gradi del Regio esercito, e dà diritto al corrispondente avanzamento nei gradi della Milizia.

La nomina in s. p. e. di ufficiali di complemento inquadranti la Milizia, implica la cessazione della loro appartenenza alla Milizia, ed il rimpatrio.

Le proposte per l'avanzamento nei gradi del R. E. e per il passaggio di ruolo, di cui sopra, sono sottoposte al giudizio della stessa Commissione del Regio esercito, competente a giudicare le analoghe proposte per gli ufficiali dei Regi corpi;

2° l'applicazione dei Regi decreti 1769 del 16 novembre 1922 e 996 del 22 aprile 1923 che riguardano la facoltà di concedere ai combattenti in Libia durante periodi di attività bellica da determinarsi (cicli d'operazioni):

a) la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) il distintivo d'onore per feriti e mutilati;

c) la croce al merito di guerra;

3° la concessione delle pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di attività guerresca nelle Colonie (cicli di operazioni).

Roma, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

NB. — Ogni Comando di raggruppamento, di gruppo, di legione e di coorte autonoma riceverà una copia dell'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (R. decreto 1608 del 3 settembre 1926 che è anche pubblicato nella circolare 612 del *Giornale Militare* del 1926, dispensa n. 55). A detto ordinamento si riferiscono i richiami degli articoli fatti in parentesi nel presente decreto Ministeriale.

Le principali disposizioni dell'ordinamento suddetto, che debbono essere tenute presenti nell'esaminare le domande degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa, sono le seguenti, oltre quelle richiamate nel testo del decreto Ministeriale:

Per gli ufficiali: articolo 6 (reclutamento - ridestinazioni - limiti di età); art. 7 (domande - idoneità fisica - determinazioni di richiamo in servizio); art. 8 (data trasferimento - ferma); art. 9 (ferma, rafferma e permanenza in colonia - rimpatrio - stato di guerra).

Per i sottufficiali e per la truppa: art. 26, fonti di reclutamento, avvertendo che per la Milizia è concessa la riammissione dei già appartenenti all' A. A. ed alla Regia guardia di finanza (art. 8); articolo 28, avvertendo che tutti gli appartenenti alla Milizia debbono essere celibi o vedovi senza prole, meno i marescialli che possono essere ammogliati. Si fa particolare richiamo alle condizioni richieste circa la condotta, l'età e il tempo intercorso, pei sergenti maggiori e sergenti, dal congedamento alla riammissione (on oltre 4 anni), non potendo i marescialli essere riammessi; art. 29, vantaggi del servizio coloniale; art. 32, rafferme; art. 35, trattamento economico; articoli 37-38, premi di arruolamento, di rafferma; art. 39, vitto, vestiario, alloggio, avvertendo che l'equivalente della razione è stato ridotto, in Italia, a L. 4,50 (decreto Ministeriale 25 gennaio 1928).

ALLEGATO (*).

Comando del . . . . (1)

Atto di (2) . . . . nelle Legioni Libiche Permanenti di M.V.S.N. della Tripolitania e della Cirenaica.

L'anno millenovecento . . . (. . . E. F.) . . . addì del mese di . . . . in . . . avanti a me, comandante del . . . . (1) il sottofirmato . . . . figlio di . . . . . e di . . . . nato il . . . . . . a . . . . avente la famiglia domiciliata in . . . . (3) . . . . . dopo l'esame dei documenti prescritti presentati, che sono stati trovati tutti in regola, ha dichiarato di voler essere (4) . . . . nelle Legioni Libiche permanenti di M.V.S.N. per la Libia, assumendo la ferma volontaria biennale, con rinuncia al beneficio della ferma riducibile ovvero minima. Ha altresì dichiarato di essere a piena conoscenza delle disposizioni che regolano il servizio in dette Legioni, del trattamento che gli spetta in base alla qualità di (5) . . . .

In base a tale dichiarazione il sottofirmato, essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo all'incondizionato servizio nelle Legioni Libiche suddette, come da dichiarazione medico-militare rilasciata dal (6) . . . . assume volontariamente la ferma biennale con decorrenza dal giorno dell'imbarco per la Colonia di destinazione e sottoscrive il presente atto di cui gli è stata, prima, data lettura.

Visto: *Il Comandante del* (1) Il . . . .

a . . . . . li . . . . 19 . . (. . . E. F.)

Il sottoscritto Comandante del Regio corpo di truppe coloniali della (7) . . . . . Visto l'atto di cui sopra, ordina che il . . . . sia incorporato nella . . . Legione libica della (7) . . . . e che gli sia assegnato il premio di arruolamento di L. . . . . corrispondendogli la prima metà di esso.

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE.
. . . .

(1) Reparto della M.V.S.N. non inferiore alla Legione, o coorte autonoma.
(2) Arruolamento volontario per coloro che non hanno ancora concorso alla leva; ammissione volontaria per coloro già arruolati per fatto di leva, ma non ancora alle armi; riammissione per coloro che hanno già prestato servizio militare.
(3) Celibe o vedovo senza prole.
(4) Arruolato, ammesso o riammesso, secondo la precedente nota num. 2.
(5) Camicia nera - Camicia nera scelta - Vice-caposquadra - Primo caposquadra.
(6) Ente militare che ha passato la visita medica.
(7) Della Tripolitania o della Cirenaica.

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1930.
Scioglimento dell'Amministrazione del Sodalizio S. Martino in Perugia, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del « Sodalizio San Martino » esistente in Perugia, allo scopo di agevolare le riforme necessarie per coordinare l'azione dell'istituzione medesima agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Vista la proposta del prefetto di Perugia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione del Sodalizio San Martino, con sede in Perugia, è sciolta.

La temporanea gestione del predetto Ente è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. uff. conte Tiberio Ansidei, con l'incarico di proporre, entro il 31 luglio 1930, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Ente medesimo per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Nelle attribuzioni conferite al predetto commissario si intendono compresi anche i poteri spettanti all'assemblea generale degli iscritti al Sodalizio.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giuseppe Alberto Segna di Domenico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giuseppe Alberto Segna, nato a Carsoli il 4 aprile 1886 da Domenico e da Maria Gregori, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Giuseppe Alberto Segna il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 4 febbraio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giuseppe Alberto Segna il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Anna Maria Luigia Leonida Lodi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Anna Maria Luigia Leonida Lodi, nata nel comune di Altare (Savona) il 28 luglio 1895 da Filiberto e da Angiola Rama, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Anna Maria Luigia Leonida Lodi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 gennaio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Anna Maria Luigia Leonida Lodi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Arturo Mario Del Beccaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Arturo Mario Del Beccaro, nato a Torino il 17 maggio 1892 da Arturo e da Maria De Coster, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Arturo Mario Del Beccaro il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 gennaio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Arturo Mario Del Beccaro il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Mordano (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Mordano (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Mordano (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 77.

(1133)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Desio (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Desio (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Desio (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 79.

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Dozza (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Dozza (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Dozza (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 78.

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1930.
Riconoscimento del Fascio di San Lazzaro di Savena (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Lazzaro di Savena (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Lazzaro di Savena (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 80.

(1136)

DECRETO PREFETTIZIO 14 gennaio 1930.
Rettifica del decreto prefettizio 16 novembre 1927 riguardante il cambiamento di cognome del signor Herden in Erdini.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che dai registri dei nati della Parrocchia di San Marco di Rovereto, risulta che il sig. Erdini è iscritto col nome di Ottone anzichè Ottorino; in contrasto quindi con i documenti prodotti in un primo tempo dall'interessato;
Ritenuto che in relazione a quanto sopra nel decreto prefettizio 16 novembre 1927 che cambiò il cognome del signor Herden in Erdini, venne usato il nome Ottorino, per cui occorre provvedere alla rettifica;

Decreta:

Il nome del signor Erdini è rettificato da Ottorino in « Ottone ».

Trento, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1113)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Hrovatin di Giovanni Maria, nato a Villa Opicina il 30 dicembre 1901 e residente a Villa Opicina, n. 430, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crovatini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Hrovatin è ridotto in « Crovatini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(296)

N. 11419-4883.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Hulka fu Antonio, nata a Trieste il 7 aprile 1880 e residente a Trieste, via Buonarroti, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verga »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Hulka è ridotto in « Verga ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2[illegible])

N. 11419-14073.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Hvalich di Giuseppe, nata a Trieste il 27 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Graziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Hvalich è ridotto in « Graziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(298)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 21 febbraio 1930-VIII, n. 9544-3/14-1, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente l'istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia.

(1143)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 21 febbraio 1930-VIII, n. 9486/1-3-1, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni.

(1144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Murlo, in provincia di Siena, con decreto 15 febbraio 1930-VIII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(1128)

Nomina del principe Gian Giacomo Borghese a presidente del Consorzio di bonifica del lago di Lentini.

Con R. decreto 13 gennaio 1930-VIII emanato in base all'art. 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1530, e registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio detto anno al registro 1, foglio 307, a presidente

del Consorzio di bonifica del lago di Lentini, è stato nominato, nella sua qualità di deputato amministrativo delegato, il principe Gian Giacomo Borghese.

(1139)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Revoca di concessione mineraria.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 31 gennaio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio successivo, registro n. 1, foglio 91, Corporazioni, la società in nome collettivo « Miniera Solfifera Coscioni-Gargiulo-Mancini e C. », con sede a Napoli, è stata dichiarata decaduta da qualsiasi diritto sulla concessione per ricerca e coltivazione dei giacimenti solfiferi esistenti in territorio dei comuni di Contursi, Colliano ed Oliveto Citra, provincia di Salerno, accordata con decreto Reale del 29 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto stesso anno, registro n. 10 · Agricoltura, foglio 136.

(1130)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E DELLA PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione.

La ditta Villain e Fassio, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni medesime ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che tutti gli affari contratti per suo tramite furono perfezionati dal Lloyd's di Londra, che le relative polizze vennero tutte consegnate agli assicurati, che non è più in vigore alcuno contratto di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla ditta predetta in Genova, via Garibaldi n. 2.

p. *Il Ministro*: ANSELMI.

(1129)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 13 febbraio 1929, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

On. Ezio Cingolani, presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Macerata;

Cav. rag. Oreste Andretta, presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Lecce;

Cav. rag. Giuseppe Buono, presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Taranto;

Giovanni Marinoni, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Brescia;

Cav. Francesco Trombetta, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Catanzaro;

Cav. Giuseppe Gerevini, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Cremona;

Prof. Carlo Severini, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Livorno;

Geom. Antonio Fontana, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Novara;

Guido Secchiari, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Ravenna;

Ermenegildo Salvetti, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Spezia;

Ignazio Pozzi, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Vercelli;

Ottimo Andreoli, segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Vicenza.

(1131)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 43.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.73	Belgrado	33.70
Svizzera	368.42	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.823	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.105
Spagna	236.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.125
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.38	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.21	Consolidato 5 %	79.575
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.95	I serie	74 —
Oro	368.44	II serie	73.30

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Modificazioni al bando di concorso per 24 posti di volontario coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1929, n. 324, col quale si provvede a bandire il concorso per 24 posti di volontario coloniale;

Considerato che per errore di trascrizione è stato in esso omessa la disposizione riflettente i limiti di età stabiliti dalle leggi vigenti per gli invalidi di guerra e per i decorati al valore;

Decreta:

L'art. 4, lettera *b*) del decreto Ministeriale 20 dicembre 1929, n. 324, è così modificato:

« *b*) atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti ed a 39 per gli invalidi di guerra e gli ex combattenti decorati al valor militare ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DE BONO.

(1137)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.